

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 962

**Atto di intesa regionale (art. 1-sexies DL 239/03), per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "METANODOTTO C.DA LAMIA-BICCARI DN 650 (26") DP 75 BAR E OPERE CONNESSE" con accert. conformità urban., appoziz. vincolo preordinato all'esproprio e dich. pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-quinquies del DPR 327/01 da realizzarsi nel comune di Biccari.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- con nota prot. INGCOS/CESUD/1228/GIA del 18 luglio 2018, integrata con nota prot. INGCOS/CESUD/1680/GIA del 28 settembre 2018 e perfezionata con nota prot. INGCOS/CESUD/0133/RIC del 1° febbraio 2019, la società Snam Rete Gas S.p.A. (SRG) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione V - Mercati e infrastrutture di trasporto e approvvigionamento del gas naturale, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio relativa alle seguenti opere:
  - un nuovo tratto di metanodotto di lunghezza pari a circa 6.600 metri;
  - una trappola di lancio e ricevimento PIG (L/R) all'interno dell'area impiantistica esistente 1074/A in C.da Lamia, nel Comune di Biccari;
  - un impianto P.I.D.I. (Punto di Intercettazione e Derivazione Importante) all'interno dell'area impiantistica esistente in C.da Lamia nel Comune di Biccari;
- con nota del 11.09.2019 prot. n. 19776 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione V - Mercati e Infrastrutture di trasporto e approvvigionamento del gas naturale ha comunicato la Ricognizione dello stato del procedimento dalla quale si desume che:
  - il tracciato di progetto ricade nel Comune di Biccari, in provincia di Foggia;
  - l'opera in argomento, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 52/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 104/2017, nonché a quanto disposto dal D.M. 30.03.2015, non è soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o a procedura di assoggettabilità a V.I.A., di cui all'elenco degli Allegati alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - l'opera è, peraltro, oggetto di valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, ai fini del rilascio del parere da parte dell'Amministrazione di competenza (individuata nella Provincia di Foggia ai sensi della legge regionale n. 20/2009 e della Delibera di Giunta Regionale 26 maggio 2015, n.1135), nonché da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 127/2016 ("Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi"), infatti, in caso di progetti ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesaggistica, per i quali la normativa di settore prevede l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono coinvolti nell'ambito del procedimento sia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, sia il Soprintendente competente per territorio;
  - nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, quest'Amministrazione con nota prot. n. 7566 del 03.04.2019 ha indetto apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità sincrona (senza riunioni), ai sensi dell'art. 14- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come da ultimo modificata dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società interessate ad esaminare il progetto onde esprimere il parere di competenza, nonché alla Regione Puglia ad emanare il proprio atto di intesa in merito all'istanza di autorizzazione unica di cui all'oggetto;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, in data 18.04.2019 è stato pubblicato

l'avviso di avvio del procedimento sull'albo pretorio del Comune di Biccari, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Gazzetta del Mezzogiorno - edizione Gazzetta Capitanata";

- la documentazione di progetto costituita dalla relazione tecnica ed elaborati grafici, comprensivi delle planimetrie catastali riportanti la fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e le aree da occupare temporaneamente, dalla Relazione Paesaggistica, Archeologica e idrogeologica è stata contestualmente pubblicata in formato digitale sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico;
- copia cartacea della relazione tecnica del progetto e degli elaborati grafici, è stata anche depositata, per la visione al pubblico, presso gli Uffici Tecnici del Comune interessato dall'opera;
- nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  1. MiBAC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 5785 del 02.07.2019, parere favorevole con prescrizioni;
  2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. n. 8311 del 10.07.2019, parere favorevole con prescrizioni;
  3. Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Paesaggio, nota prot. n. 32808 del 19.06.2019, parere favorevole con prescrizioni;
  4. Terna S.p.A., nota prot. n. 29790 del 19.04.2019;
  5. Comune di Biccari – Settore Tecnico Comunale, nota prot. n. 4568 del 09.08.2019, parere favorevole, con prescrizioni.
- alla succitata nota del 11.09.2019 prot. n. 19776 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione V - Mercati e Infrastrutture di trasporto e approvvigionamento del gas naturale allega il Quadro Sinottico delle prescrizioni di Amministrazioni, Enti e Società coinvolti nel procedimento, acquisite nel corso della Conferenza dei Servizi semplificata.
- con la succitata nota del 11.09.2019 prot. n. 19776 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione V - Mercati e Infrastrutture di trasporto e approvvigionamento del gas naturale chiede la più sollecita adozione, da parte di codesta Regione, del proprio atto di intesa sull'opera.

**Viste:**

- la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "*Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione*";
- l'art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n.239, per cui la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;
- la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- la Delibera di Giunta Regionale del 13 settembre 2011 n. 2006 "*Modalità per l'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e smi e prime indicazioni relative alla disciplina del procedimento autorizzativo unico di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi.*", che prevede che "*l'intesa sarà concessa mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta del Servizio Ecologia*" (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) e "*di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione*

*ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52quinquies del DPR 327/2001 e smi;"*

- la medesima Delibera di Giunta Regionale del 13 settembre 2011 n. 2006 precisa che *"le attività di coordinamento (attribuite al Servizio Ecologia, oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) saranno volte all'acquisizione dei pareri del Servizio Reti e Infrastrutture Energetiche, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate;*

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 13392 del 4.11.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali esercitava le funzioni di coordinamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 13 settembre 2011 n. 2006 informando del procedimento attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo di *produrre i pareri di competenza entro il termine di trenta giorni ai fini della proposizione dell'atto di intesa richiesto";*
- con nota prot. n. 981 del 22.01.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali sollecitava *"l'espressione del parere richiesto ai fini della proposizione dell'atto di intesa, comunicando nel contempo che decorsi 15 giorni dalla trasmissione del presente sollecito, la proposta di deliberazione sarà comunque posta alla firma della direzione competente."*

**Rilevato che:**

- con nota prot. n. 10415 del 19.11.2019, acquisita al prot. uff. n. AOO\_089\_14307 del 20.11.2019, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha espresso parere favorevole in ordine agli aspetti esclusivamente urbanistici ai sensi della DGR 13.09.2011, n. 2006
- con nota prot. n. 772 del 31.01.2020, acquisita al prot. uff. n. AOO\_089\_1508 del 31.01.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rappresentato che *"fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della Parte IV del D.Lgs. 42/2004, è attribuita alla Provincia di Foggia in forza della delega conferita con DGR n. 2766 del 14.12.2010 ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2009. Pertanto, considerato che con nota prot. n. 32808 del 19.06.2019 il Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia ha espresso il proprio parere, favorevole con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento senza ravvisare la sussistenza dei presupposti in virtù dei quali si rende necessario attivare il procedimento di deroga al PPTR ex art. 95 delle NTA di competenza della scrivente Sezione, preso atto del parere espresso dalla Provincia di Foggia in qualità di Ente delegato, si ritiene che nulla osti alla definizione dell'intesa ex art. 1-sexies del DL 239/2003."*

**Ritenuto che:**

gli impatti derivanti dall'utilizzo del territorio regionale quale zona di transito *di considerevoli portate di gas, con il conseguente rischio industriale delle infrastrutture connesse*, sono tali da ritenersi assimilabili a quelli subiti da regioni produttrici di idrocarburi per estrazione e coltivazione direttamente sul proprio territorio. Pertanto si ritiene che le misure di compensazione attese debbano tenere conto di tale circostanza, auspicando che siano tali da poter far concorrere la Regione, quale territorio ospitante il metanodotto in questione, alle migliori garanzie di potere contrattuale nel definire condizioni che si traducano in effettive clausole di asservimento e definizione di tariffe vantaggiose per le popolazioni e per i territori coinvolti dagli effetti negativi di tali esternalità.

La Puglia dovrà pertanto essere messa nelle condizioni di poter concorrere a definire, insieme alla autorità competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa energetica a carico dei propri cittadini, proponendo altresì anche condizioni vantaggiose di fornitura per le imprese sul proprio territorio.

**Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:**

vista la DGR n. 2006/2011 nonché gli esiti dei contributi richiesti alle altre articolazioni regionali coinvolte, si

propone alla Giunta regionale di provvedere al rilascio dell'atto di intesa, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del successivo rilascio del provvedimento di autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo all'istanza presentata società Snam Rete Gas S.p.A. ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "METANODOTTO C.DA LAMIA-BICCARI DN 650 (26") DP 75 BAR E OPERE CONNESSE" con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 da realizzarsi nel comune di Biccari, sussistendone tutti i relativi presupposti.

#### **Garanzie di riservatezza**

*"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."*

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM. II.**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. e) della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", propone alla Giunta Regionale:

- **di provvedere al rilascio dell'atto di intesa**, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa all'istanza presentata società Snam Rete Gas S.p.A. ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "METANODOTTO C.DA LAMIA-BICCARI DN 650 (26") DP 75 BAR E OPERE CONNESSE" con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 da realizzarsi nel Comune di Biccari, sussistendone tutti i relativi presupposti;
- **di subordinare** il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;
- **di ritenere** sin d'ora che, in caso di autorizzazione dell'intervento da parte del competente Ministero, la Puglia possa essere messa nelle condizioni di poter concorrere a definire, insieme alla autorità competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa energetica a carico dei propri cittadini, proponendo altresì anche condizioni vantaggiose di fornitura per le imprese sul proprio territorio;
- **di trasmettere copia** del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec: [dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it](mailto:dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it), per i successivi adempimenti di competenza, nonché, per opportuna conoscenza, alla Società Snam Rete Gas S.p.A. all'indirizzo pec: [ingecos@pec.snamretegas.it](mailto:ingecos@pec.snamretegas.it);
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia

entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Autorità ambientale  
Ing. Giuseppe Angelini

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato\_\_\_ alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Ing. Barbara Valenzano

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente  
Giovanni Francesco Stea

#### LA GIUNTA

**udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;  
**viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **di provvedere al rilascio dell'atto di intesa**, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa all'istanza presentata società Snam Rete Gas S.p.A. ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "METANODOTTO C.DA LAMIA-BICCARI DN 650 (26") DP 75 BAR E OPERE CONNESSE" con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 da realizzarsi nel Comune di Biccari, sussistendone tutti i relativi presupposti;
- **di subordinare** il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;
- **di ritenere** sin d'ora che, in caso di autorizzazione dell'intervento da parte del competente Ministero, la Puglia possa essere messa nelle condizioni di poter concorrere a definire, insieme alla autorità competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa energetica

a carico dei propri cittadini, proponendo altresì anche condizioni vantaggiose di fornitura per le imprese sul proprio territorio;

- **di trasmettere copia** del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec: [dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it](mailto:dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it), per i successivi adempimenti di competenza, nonché, per opportuna conoscenza, alla Società Snam Rete Gas S.p.A. all'indirizzo pec: [ingecos@pec.snamretegas.it](mailto:ingecos@pec.snamretegas.it);
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE